

Civile Sent. Sez. 3 Num. 16181 Anno 2015

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: ARMANO ULIANA

Data pubblicazione: 30/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 12206-2012 proposto da:

DEFILIPPIS MARIA FILOMENA , elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio
dell'avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MAMBELLI
giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2015

1021

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (gia' UGF ASSICURAZIONI
SPA), in persona del suo procuratore ad negotia
Dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO BELLINI giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 126/2012 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 10/02/2012 R.G.N. 1491/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l'Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.



A handwritten signature in black ink is located in the lower-right quadrant of the page, to the right of the stamp.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

Defilippis Maria Filomena ha citato in giudizio la UGF Assicurazioni, ora Unipol Assicurazioni S.p.A, per ottenere ai sensi dell' art.141 D.lgs 209/05 per sé e per la propria figlia minore , Gurrado Rosa , il risarcimento del danno subito in qualità di trasportate a bordo dell'autovettura di proprietà della Defilippis stessa , guidata da Gurrado Saverio,coinvolta in un sinistro il giorno 11.5.2009.

Il giudice di pace ha accolto la domanda.

A seguito di impugnazione della UGF Assicurazioni, il Tribunale di Forlì, sul rilievo che non vi era stata collisione diretta tra i veicoli e che quindi non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 2°comma cod.civ, ha rigettato la domanda.

Avverso detta sentenza propongono ricorso Defilippis Maria Filomena e la figlia Gurrado Rosa con tre motivi.

Resiste la Unipol Assicurazioni S.p.A.

La causa perviene alla pubblica udienza a seguito di rinvio da parte del Collegio della Sesta sezione civile della Corte .

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 141 del d.lgs. 209 /2005, in riferimento all'articolo 360 n.3 c.p.c.

Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n.4 c.p.c. .

Con il terzo motivo si denuncia omessa insufficiente motivazione ex art. 360 n.5 c.p.c. Sostengono le ricorrenti che hanno citato in giudizio la compagnia assicuratrice del veicolo su cui erano trasportate ai sensi dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni che prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Di conseguenza la Corte di merito ha errato nel rigettare la domanda, sul rilievo della impossibilità di accertare l'eventuale responsabilità ed il contributo causale da attribuire ai veicoli coinvolti nell'incidente.

2.I tre motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica che li lega e sono fondati.

Le ricorrenti hanno citato in giudizio solo la compagnia assicuratrice del veicolo su cui erano trasportate, invocando il risarcimento del danno ex art.141 del Codice delle Assicurazioni per le lesioni subite a seguito di un sinistro

L'art.141 Codice delle Assicurazioni prevede che" salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145".

3. Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro .

La nuova normativa è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale , intervenuta sul punto con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008 . Tale ordinanza ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost. La Corte, nell'ordinanza in esame, ha chiarito che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza

peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso".

4. Questa Corte ha già affermato che l'azione di cui all'art. 141 ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall'aver il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del d.lgs. 209 /2005.) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all'art. 122, comma 2, del D.Lgs. prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.

Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell'art. 141, che lo abilita all'azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell'azione esercitabile appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall'assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile.

Cass. Ordinanza n. 29276 del 12/12/2008

5. E' stato affermato, inoltre, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva"). Cass, Sentenza n. 19963 del 30/08/2013

6. Alla luce di tali principi ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo ^{che} l'attrice non aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti e ed eventualmente di applicare la responsabilità la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054 2° comma cod.civ.

Tale accertamento è al di fuori della previsione dell'articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde "dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale

tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni).

7. Nella specie le ricorrenti hanno provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato dalla società assicuratrice l'incidente, avendo essa addirittura risarcito il danno seppur in misura asseritamente insufficiente prima dell'inizio del giudizio di merito.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Forlì in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto: **in applicazione dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni ,il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro , ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti .**

Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M


La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia al Tribunale di Forlì in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

Roma 28 aprile 2015

il Consigliere estensore



il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA